



3.21

Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0029027 P-4.8.1.8.3

del 18/10/2021



36412731

C/O Avv. Antonino Parisi

PEC: antonio.parisi1985@coapalmi.legalmail.it

Decisione 13/10/2021 n. 21

PEC:

.it

Decisione 13/10/2021 n. 21

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

ale

FATTO

Il sig. _____, per il tramite dell'avv. Antonino Parisi di Palmi, ha presentato al

un'istanza di accesso avente ad oggetto

l'estratto conto del trattamento economico completo dei figli _____, dipendenti

Motivava l'istanza evidenziando la necessità di conoscere la capacità contributiva dei figli, per i quali versa a tutt'oggi il mantenimento, avendo appreso – peraltro casualmente - che gli stessi sono divenuti economicamente indipendenti ed intendendo procedere per la modifica delle condizioni di separazione. Esplicitava pertanto la finalità della documentazione richiesta con la necessità di avere conferma del trattamento economico di cui beneficiano i figli per poter dimostrare di non essere più tenuto al predetto versamento alla ex moglie per i figli e a richiedere alla stessa le somme indebitamente percepite.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del 14 luglio 2021 eccependo l'avvenuta manifestazione di opposizione all'accesso da parte dei terzi controinteressati _____ con particolare riferimento alla pendenza del giudizio di appello, con il quale è stata richiesta la modifica delle condizioni economiche stabilite in sede di separazione giudiziale. L'amministrazione riteneva pertanto carente

L'amministrazione in indirizzo è invitata a notificare la Segreteria della Commissione circa le conseguenti determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 25, comma 4 della L. n.241 del 1990 e dell'articolo 12, comma 9 del D.P.R. n. 184 del 2006.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

l'interesse attuale e concreto all'accesso richiesto essendo ogni modifica delle condizioni economiche della separazione proponibile solo dopo il passaggio in giudicato della decisione che ha pronunciato il divorzio o la separazione.

Avverso tale provvedimento il sig. _____ per il tramite dell'avv. Parisi, ha adito nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Per veniva memoria della amministrazione resistente nella quale si ribadiscono, in sostanza, le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto poiché il richiedente vanta un interesse differenziato all'accesso richiesto ed apparendo i documenti richiesti strumentalmente connessi alla tutela della posizione giuridica soggettiva del richiedente. Devono dirsi inconferenti le argomentazioni poste dalla amministrazione resistente alla base del diniego, dovendo ribadirsi – secondo l'orientamento costante di questa Commissione - l'autonomia dell'accesso *ex Legge 241/90* dall'iter delle parallele vicende giudiziali. Parimenti non appare dirimente l'opposizione formulata dai terzi controinteressati poiché non fondata sulla deduzione di un interesse meritevole di tutela in via prevalente rispetto allo speculare diritto di accesso del richiedente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui motivazione.

Roma, 13 ottobre 2021

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE